



LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO MAGE – CAUSA 3119/2008 COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI/SI.GE.CO. SRL – ACCORDO TRANSATTIVO; APPROVAZIONE SCHEMA DI PROPOSTA TRANSATTIVA.

VERBALE

Il 16 novembre 2010 alle ore 10.00 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, convocata la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

N. progressivo	Cognome e Nome		Qualifica	Presenze
1	Oldrini	Giorgio	Sindaco	NO
2	Morabito	Demetrio	Vicesindaco	SI
3	Amato	Vincenzo	Assessore	NO
4	Brambilla	Ersilia	Assessore	SI
5	Chittò	Monica	Assessore	SI
6	Di Leva	Pasqualino	Assessore	NO
7	Pozzi	Alessandro	Assessore	SI
8	Teormino	Lucia	Assessore	SI
9	Urro	Giovanni	Assessore	SI
10	Zucchi	Claudio	Assessore	SI

Partecipa il Vice Segretario generale Massimo Piamonte.

In assenza del Sindaco, Giorgio Oldrini, assume la presidenza il Vice Sindaco Demetrio Morabito, che riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco sottopone alla Giunta comunale l'allegata proposta di delibera avente per oggetto:

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO MAGE – CAUSA 3119/2008 COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI/SI.GE.CO. SRL – ACCORDO TRANSATTIVO; APPROVAZIONE SCHEMA DI PROPOSTA TRANSATTIVA.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di delibera;
- Ritenuto di appoverarla, riconoscendone il contenuto;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del D. Lgs. n. 267/00, come da foglio allegato;
- Richiamato l'articolo 134 – 4° comma del D. Lgs. n. 267/00;
- Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

- di approvare la proposta avente per oggetto:

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO MAGE – CAUSA 3119/2008 COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI/SI.GE.CO. SRL – ACCORDO TRANSATTIVO; APPROVAZIONE SCHEMA DI PROPOSTA TRANSATTIVA, con tutti gli allegati citati, considerati parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D. Lgs. n. 267/00.

ALLEGATI:

Proposta di deliberazione con tutti i suoi allegati.

Lavori di ristrutturazione dell'edificio MAGE – CAUSA 3119/2008 COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI/SI.GE.CO. SRL.- accordo transattivo; approvazione schema di proposta transattiva-.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di delibera;
- Ritenuto di approvarla, riconoscendone il contenuto;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del D. Lgs. n. 267/00, come da foglio allegato;
- Richiamato l'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/00;

- Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di accordo transattivo qui allegata, formulata dall'impresa SI.GE.CO. srl (n. 6 pagine), a seguito dei contatti intercorsi tra le parti e che prevede per la composizione bonaria della causa civile pendente avanti il Tribunale Di Monza – R.G. n. 3119/08 Giudice: D.ssa Sommariva – il pagamento da parte del Comune di Sesto San Giovanni a favore di SI.GECO di una somma amnicomprensiva di € 135.000,00 oltre iva 10%, quale importo convenuto a titolo puramente transattivo della vertenza di causa essendo frutto delle reciproche concessioni tra le parti, senza che gli importi indicati costituiscano in alcun modo riconoscimento di debito da parte del Comune di Sesto San Giovanni e con compensazione reciproca di spese legali;
2. Di confermare il mandato già conferito all'Avv. Giovanni Mariotti per la causa R.G. n. 3119/08 Tribunale di Monza anche con riferimento alla transazione in oggetto, incaricandolo di provvedere alla predisposizione dell'atto transattivo che recipisca anche le seguenti condizioni :
 - il pagamento della somma convenuta a transazione della causa deve essere subordinato all'esito positivo delle verifiche sulla regolarità contributiva (DURC) della SIGECO, essendo tali verifiche previste quale obbligo di legge in capo alla P.A.; pertanto i termini di pagamento non potranno essere inferiori a 60 giorni dalla data di approvazione della Determinazione Dirigenziale di assunzione del relativo impegno di spesa;
 - la rinuncia reciproca delle parti a far valere, qualunque tipo di detrazione, ed ogni altra pretesa, a qualsiasi titolo maturata avente ad oggetto i fatti per cui è causa .
3. Di dare atto che l'importo di € 135.000,00 oltre iva è contenuto nelle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento in oggetto e risulta disponibile sul cap. 2689 "Ristrutturazione edificio MA.GE" del Bilancio 2010;
4. Di demandare al Direttore del Settore Urbanistica, in via preliminare alla sottoscrizione dell'atto transattivo, l'assunzione del relativo impegno di spesa;
5. Di demandare al Direttore del Settore Affari Istituzionali e Legali la sottoscrizione dell'accordo transattivo suddetto ;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D. Lgs. n. 267/00.

RELAZIONE

Sulle vicende del contratto -

Con il contratto n. di Rep 49 del 15.07.2004 i lavori di "Ristrutturazione dell'edificio denominato MA.GE (in area Falck Concordia Sud) da destinare ad antenna del Museo dell'industria e del lavoro e polo di produzioni multimediali" - previsti dai progetti definitivo approvato con Delibera di GC n. 299 del 29.11.2002 ed esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 273 del 21.10.2003 per un importo complessivo di € 2.065.000,00, cofinanziato con contributo FRISL per Decreto della Regione Lombardia n. 8694 del 28.05.2003 - sono stati affidati, dopo gara pubblica, all'impresa SI.GE.CO. s.r.l. con sede in Cardito (NA) via Cirillo, 2 per un importo di aggiudicazione di € 1.162.086,75.

Successivamente alla stipulazione del contratto,

- i lavori sono stati consegnati il giorno 19.12.2003 ed ultimati in data 13.12.2006 come risulta dai relativi verbali depositati agli atti;
- con Determinazione Dirigenziale n. 24 del 13/05/2005 è stata approvata la prima perizia suppletiva e di variante per un importo netto di perizia pari a € 35.617,77 compresi oneri sicurezza esclusa iva;
- con Determinazione Dirigenziale n. 69 del 16/12/2005 è stato dato atto della documentazione redatta dal Direttore Lavori che ha introdotto modifiche non sostanziali agli obiettivi di progetto senza alcuna variazione dell'importo contrattuale tale da non costituire variante ai sensi dell'art. 25 c. 3 L109/94 e s.m.i.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 57 del 16/11/2006 è stata approvata la seconda perizia suppletiva e di variante per un importo netto di perizia pari a € 22.415,92 compresi oneri sicurezza esclusa iva.

Durante l'esecuzione dei lavori,

- sono stati emessi n° 6 (sei) certificati di pagamento per complessivi euro 1.214.019,84 così suddivisi:

1	23/12/2004	251.117,32
2	08/06/2005	248.359,95
3	20/01/2006	163.964,38
4	18/08/2006	226.217,25
5	24/01/2007	288.385,00
6	05/07/2007	35.975,94
		1.214.019,84

- Lo stato dei lavori conforme al finale è stato emesso in data 04/06/2007 ed è stato firmato dall'impresa appaltatrice, per presa visione, in data 26/10/2007 da cui risulta l'ammontare netto di euro **1.220.120,44** da cui sono detratti:

€ 1220.120,44 +

per certificati di acconto già emessi

€ 1.214.019,84 =

somma a saldo

€ 6.100,60

L'impresa appaltatrice SI.GE.CO. ha iscritto riserve per un importo complessivo pari a € **879.389,93.**

Al termine dell'esecuzione dei lavori, non è stato possibile concludere il collaudo, tant'è che le operazioni di collaudo devono ritenersi ancora in corso, poiché, allo stato attuale, non sono stati rimossi dall'impresa i vizi e difetti e le manchevolezze riscontrate dal Collaudatore. Più precisamente,

- in fase di collaudo, il Collaudatore ha riscontrato, in corso d'opera, vizi e difetti dell'opera per l'eliminazione dei quali ha impartito all'impresa SI.GE.CO. le prescrizioni espressamente indicate nella documentazione depositata agli atti del collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera.
- Nei n. 21 verbali di visita di sopralluogo di collaudo redatti dal Collaudatore risulta che l'impresa SI.GE.CO. srl non ha adempiuto alle prescrizioni impartite per eliminare i vizi e i difetti riscontrati.
- Il Collaudatore a seguito del permanere dei vizi e difetti riscontrati non ha potuto procedere con l'emissione del certificato di collaudo.
- Con Delibera della Giunta Comunale n. 321 del 11/12/2007 questa A.C. ha preso atto della relazione del collaudatore T/A e del Responsabile del Procedimento sui maggiori oneri vantati dall'impresa e sulla impossibilità di risoluzione delle riserve mediante accordo bonario. Contestualmente, la Giunta Comunale ha preso atto delle relazioni del collaudatore T/A e del Responsabile del Procedimento circa la consistenza delle riserve formulate dall'impresa sullo stato finale dei lavori, sulle problematiche in essere riguardanti gli standards qualitativi e normativi insufficienti e sull'eventuale entità economica che si potrebbe riconoscere all'impresa a patto che lo stesso appaltatore elimini tutti i vizi riscontrati dal collaudatore nelle visite di collaudo in corso d'opera effettuate, in tutto n. 18 alla data del 27/11/2007.

- A seguito del verbale di visita di collaudo n. 19 dal quale risulta che l'appaltatore non ha assolto alle prescrizioni impartite dal Collaudatore nelle diciotto visite precedenti e che pertanto la struttura, non risultando ancora accettabile sotto i profili qualitativi e normativi richiesti in progetto, non è utilizzabile, il Collaudatore ha posto rilevanti ipoteche sulla collaudabilità favorevole dell'opera.
- Per rendere possibile il collaudo, Il RUP con lettera prot. Gen. n. 40787 del 15/05/2009 anticipata per fax invitava formalmente l'appaltatore a ritirare copia del verbale di visita di collaudo n. 21 e ad ottemperare alle prescrizioni in esso contenute entro il termine fissato dal collaudatore nel giorno 11/09/2009 al fine di eliminare i vizi e le manchevolezze riscontrati che implicano sulla collaudabilità dell'immobile.
- In risposta l'appaltatore, dopo aver provveduto a ritirare in data 14/05/2009 il verbale di visita di collaudo T/A n. 21 del 07/05/2009, con lettera raccomandata prot. Gen. n. 61405 del 21/07/2009 ha contestato i contenuti del verbale medesimo e preannunciato di non intendere provvedere a quanto prescritto dal Collaudatore T/A.

Sulle vicende di causa -

In ordine alle riserve avanzate ed alle contestazioni in corso, in data 3 marzo 2008 la società SI.GE.CO. Costruzioni s.r.l. ha contestualmente notificato il proprio atto di citazione in giudizio avanti il Tribunale di Monza (n. 18984 protocollo generale del Comune) ed il proprio atto di costituzione in mora con domanda di arbitrato (n. 18987 protocollo generale del Comune) per poter adire il giudizio ordinario alternativamente a quello arbitrale relativamente alle domande di:

- accertamento del diritto dell'impresa ad ottenere il pagamento di alcuni corrispettivi e prestazioni relativi al contratto di appalto,
 - dichiarazione di inadempimento contrattuale del Comune di Sesto S. Giovanni,
 - condanna del Comune di Sesto S. Giovanni al pagamento di una somma complessiva, tra corrispettivi vantati e risarcimento del danno, pari a **€ 879.389,93** più interessi legali e spese legali.
- A seguito della Deliberazione della Giunta comunale n. 144 in data 24.04.2008, non aderendo alla domanda di arbitrato ritenuta improcedibile per il caso specifico, ci si è costituiti in giudizio nominando l'Avv. Giovanni Mariotti quale difensore e l'Ing. Giuseppe Di martino quale Consulente Tecnico di Parte del Comune di Sesto San Giovanni (di seguito CTP).

Il giudizio avanti il Tribunale di Monza è stato imperniato dall'inizio attorno alla consulenza tecnica disposta dal giudice anche dietro richiesta dei legali del Comune.

Allo stato degli atti di causa, al riguardo della CTU si precisa

- il Giudice ha nominato l'Arch. Nadia Pirola quale Consulente Tecnico di Ufficio (di seguito CTU).
- Il CTU ha dato inizio alle operazioni peritali in data 18.03.2009 concludendole in data 30.09.2009 e depositando la propria relazione agli atti della causa.
- Dalla relazione del CTU che si allega alla presente relazione, **(All. 1)** risulta un notevole ridimensionamento, a vantaggio del Comune di Sesto san Giovanni, delle somme vantate in causa dall'impresa SIGECO. Infatti il CTU, nel proprio parere espresso in via preliminare a conclusione della disamina delle riserve presentate dall'impresa, ritiene corretto liquidare all'impresa l'importo di **€ 118.583,37** riscontrando vizi e difetti nei lavori eseguiti quantificati dallo stesso CTU in **€ 36.063,22**.

La perizia del CTU quindi, sostanzialmente, si discosta rispetto a quanto richiesto e sostenuto dall'impresa ed appare maggiormente in linea con quanto già rilevato dal Collaudatore Tecnico Amministrativo nel corso delle operazioni di collaudo di cui ai n. 21 verbali di sopralluogo depositati agli atti.

Successivamente all'udienza svoltasi nel mese di febbraio 2010, il Giudice, prima di procedere alle altre fasi del giudizio, ha invitato i legali delle parti a valutare la possibilità di una composizione bonaria della causa nell'ambito degli importi indicati nella relazione del CTU.

In conseguenza l'impresa Sigeco, tramite i propri Legali ha espresso la volontà di concludere bonariamente la causa facendo pervenire al legale del Comune, in data 06.05.2010, una proposta transattiva.

Per permettere le trattative tra le parti, il Giudice ha più volte disposto il rinvio della causa.

La prossima udienza è stata fissata per il 18 novembre 2010 e per quella data il Giudice deciderà se dare atto dell'intervenuta conciliazione o proseguire il giudizio.

Sull'accordo transattivo -

Dando seguito all'invito del Giudice, successivamente ad una riunione propedeutica tenutasi il giorno 18.02.2010 tra i legali delle parti ed in presenza del Collaudatore e dei CTP, l'impresa SI.GE.CO. ha fatto quindi pervenire all'Avv. Mariotti una proposta di accordo transattivo che prevede il pagamento da parte del Comune di una somma pari a **€ 168.277,44** oltre alla restituzione sotto forma integrale delle fidejussioni in essere prestate dalla stessa impresa alla sottoscrizione del contratto di appalto.

A tale riguardo, con deliberazione di Giunta Comunale n. 231 del 08.06.2010 che si allega in copia alla presente relazione, **(All. 2)** il Comune di Sesto San Giovanni ha approvato uno schema di controproposta a quanto formulato dall'impresa SIGECO dando mandato al proprio Legale Avv. G. Mariotti di verificare la sussistenza dei presupposti di conciliare la vertenza mediante transazione per un importo di € 91.847,28, inferiore a quello di € 168.277,44 richiesto dall'impresa.

In data 15.07.2010, pertanto, è avvenuto un nuovo incontro presso lo studio dell'Avv. Mariotti tra i Consulenti Tecnici di Parte e alla presenza dei Legali e della stessa impresa SIGECO, finalizzata a verificare la sussistenza dei presupposti per definire un'intesa atta a risolvere bonariamente la causa pur mantenendosi rispettosa dei rilievi eccepiti in sede di CTU. In tale sede:

- la SI.GE.CO. non ha pienamente condiviso la controproposta formulata dal Comune di Sesto San Giovanni.
- I Legali ed i consulenti del Comune hanno potuto ribadire all'impresa ed ai legali di controparte, primo, che l'unico margine di discussione riguardante gli eventuali maggiori importi richiesti dall'impresa in aggiunta all'importo base della controproposta del Comune, poteva esclusivamente riferirsi ai discostamenti tra quanto non eccepito dal CTU; secondo, che condizione per tale discussione doveva essere da parte di SIGECO la rinuncia alle richieste di interessi e rivalutazioni economiche non meglio calcolate ma comunque formulate dalla stessa impresa.
- E' stata concordata una linea transattiva sulla logica di contenere i discostamenti economici entro un margine atto a salvaguardare quanto rilevato dal CTU, compensando in modo puramente transattivo i maggiori ed eventuali oneri richiesti dall'impresa per revisione prezzi ed applicazione degli interessi sulle somme.
- Il Consulente tecnico di parte del Comune, inoltre, a cautela della Stazione Appaltante, ha richiesto di condizionare l'eventuale transazione all'esito positivo delle verifiche sulle certificazioni di conformità degli impianti e dispositivi antincendio realizzati, con obbligo da parte della stessa impresa di produrre le necessarie integrazioni nel caso fossero riscontrate carenze documentali, per altro già in parte rilevate dal collaudatore T/A durante le visite di collaudo in corso d'opera.

In accoglimento degli esiti dell'incontro suddetto, i legali di SIGECO hanno fatto pervenire la loro proposta di accordo riveduta e corretta all'Avv. Giovanni Mariotti che in data 21/09/2010 ha provveduto a trasmettercela dopo verifica per le parti di sua competenza **(All.3)**.

In relazione alla proposta di accordo transattivo da ultimo definita, il Responsabile del Procedimento, acquisiti il parere dei legali del Comune di Sesto San Giovanni e sentiti i Direttori Lavori ed il Consulente tecnico di parte, ha provveduto affinché fossero verificate in contraddittorio con l'impresa SIGECO le certificazioni di conformità degli impianti e dei dispositivi antincendio già depositate agli atti in data 14.05.2007 e 04.03.2008.

In sede di disamina le Direzioni Lavori hanno rilevato alcune carenze documentali che l'impresa SIGECO presente in contraddittorio, si è resa disponibile ad integrare come risulta dai relativi verbali depositati agli atti.

Il Responsabile del Procedimento pertanto ha invitato i Direttori Lavori a effettuare le verifiche di competenza sulla documentazione integrativa pervenuta dall'impresa SIGECO con Prot. Gen. n. 89680 del 27.10.2010. tali verifiche sono state concluse con esito positivo come da verbali dei Direttori Lavori redatti in data 08.11.2010, **(All. 4)**.

Inoltre il Responsabile del Procedimento, con il supporto del Consulente tecnico di Parte, ha proceduto alla verifica della congruità economica della proposta transattiva pervenuta dall'impresa SIGECO in raffronto con la controproposta formulata dal Comune di Sesto San Giovanni.

Come è possibile desumere dal sintetico quadro di raffronto risulta rispettata la condizione posta a garanzia di questa Amministrazione Comunale e cioè di rispettare le risultanze delle operazioni peritali condotte dal CTU nominato dal Giudice.

		RAFFRONTO		NOTE
		controproposta GC 231 del 08.06.2010	proposta transattiva 20.09.2010 (vedere All.3)	
1	residuo lavori riconosciuto da CTU	51.759,19	51.759,19	
2	riserve riconosciute da CTU	118.583,37	118.583,37	
3.01	rimozione vetrate vizio non riconosciuto da CTU	-	-	
3.02	apparecchi appoggio vizio non riconosciuto da CTU	-	-	
3.03	ripristino pavimentazione vizio riconosciuto da CTU	- 662,80	- 662,80	In detrazione
3.04	attraversamento tubaz impianti vizio non riconosciuto da CTU	-		
3.05	voltino REI vizio riconosciuto da CTU	-	- 2.175,20	In detrazione
3.06	sistemazione controparete in cartongesso vizio non riconosciuto da CTU	- 1.995,20	-	
3.07	errata dimensione scala lato EST vizio non riconosciuto da CTU	- 20.000,00	-	
3.08	scossaline in lamiera UTA vizio riconosciuto da CTU	-	- 352,00	In detrazione
3.09	canali mandata e ripresa aria vizio riconosciuto da CTU	-	- 715,60	In detrazione
3.10	porta sicurezza lato NORD vizio riconosciuto da CTU	-	- 200,00	In detrazione
3.11	porta sicurezza lato OVEST vizio riconosciuto da CTU	-	- 105,30	In detrazione
3.12	finitura tubazioni CT vizio riconosciuto da CTU	- 214,40	- 214,40	In detrazione
3.13	impianto antintrusione vizio riconosciuto da CTU	- 1.187,92	- 1.187,92	In detrazione
3.14	infiltrazioni acqua copertura vizio riconosciuto da CTU	- 250,00		
3.15	ristagno acqua vizio riconosciuto da CTU	- 2.000,00		

4	infiltrazioni acqua copertura vizio non riconosciuto da CTU	-	6.136,60	-	
5	lavori rimediali vizio non riconosciuto da CTU	-	18.208,36	-	
6	deprezzamento impianti meccanici vizio riconosciuto da CTU	-	28.200,00	-	28.200,00
					In detrazione
			91.487,28		136.529,34
					oltre interessi di mora e rivalutazioni monetarie
	importo onnicomprensivo proposto dall'impresa			135.000,00	somma onnicomprensiva definizione bonaria causa

Sulla base di questi ultimi rilievi ed a condivisione degli stessi, l'impresa SI.GE.CO. ha definito la propria proposta di accordo transattivo per la composizione bonaria della vertenza di causa per un importo onnicomprensivo di **€ 135.000,00 oltre iva 10%** senza null'altro pretendere per revisione prezzi e interessi, compensate le spese legali tra le parti.

A completamento di tutto quanto sopra esposto, si ritiene opportuno precisare, a margine e sotto il profilo tecnico, che il Collaudatore T/A a suo tempo ha rilevato vizi e difetti nell'esecuzione dell'opera tali da comprometterne la fruizione secondo il progetto dato in appalto; tali vizi e difetti sono stati rilevati ed in buona parte confermati anche dal CTU in sede di perizia in corso di causa.

Pertanto, si informa codesta Giunta Comunale che, anche ed indipendentemente dall'ipotesi che la controversia con SIGECO si concluda con un accordo transattivo che dia atto delle nostre condizioni, per ricondurre l'edificio c.d. MAGE alla fruibilità secondo i presupposti progettuali occorrerà eseguire lavori da realizzare mediante terzi soggetti sulla base di un progetto che dovrà essere redatto, previo conclusione bonaria della vertenza.

Visto quanto sopra relazionato,

acquisito ai sensi dell'art. 239 c. 2 del Dlgs. 163/2006 e s.m.i., il **parere del Legale che difende il Comune di Sesto San Giovanni (All. 5)**,

si propone:

6. Di approvare la proposta di accordo transattivo qui allegata, formulata dall'impresa SI.GE.CO. srl a seguito dei contatti intercorsi tra le parti e che prevede per la composizione bonaria della causa civile pendente avanti il Tribunale Di Monza – R.G. n. 3119/08 Giudice: D.ssa Sommariva – il pagamento da parte del Comune di Sesto San Giovanni a favore di SI.GECO di una somma amnicomprensiva di € 135.000,00 oltre iva 10%, quale importo convenuto a titolo puramente transattivo della vertenza di causa essendo frutto delle reciproche concessioni tra le parti, senza che gli importi indicati costituiscano in alcun modo riconoscimento di debito da parte del Comune di Sesto San Giovanni e con compensazione reciproca di spese legali;
7. Di confermare il mandato già conferito all'Avv. Giovanni Mariotti per la causa R.G. n. 3119/08 Tribunale di Monza anche con riferimento alla transazione in oggetto, incaricandolo di provvedere alla predisposizione dell'atto transattivo che recipisca anche le seguenti condizioni :
 - il pagamento della somma convenuta a transazione della causa deve essere subordinato all'esito positivo delle verifiche sulla regolarità contributiva (DURC) della SIGECO, essendo tali verifiche previste quale obbligo di legge in capo alla P.A.; pertanto i termini di pagamento non potranno essere inferiori a 60 giorni dalla data di approvazione della Determinazione Dirigenziale di assunzione del relativo impegno di spesa;
 - la rinuncia reciproca delle parti a far valere, qualunque tipo di detrazione, ed ogni altra pretesa, a qualsiasi titolo maturata avente ad oggetto i fatti per cui è causa .
8. Di dare atto che l'importo di € 135.000,00 oltre iva è contenuto nelle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento in oggetto e risulta disponibile sul cap. 2689 "Ristrutturazione edificio MA.GE" del Bilancio 2010;

9. Di demandare al Direttore del Settore Urbanistica, in via preliminare alla sottoscrizione dell'atto transattivo, l'assunzione del relativo impegno di spesa;
10. Di demandare al Direttore del Settore Affari Istituzionali e Legali la sottoscrizione dell'accordo transattivo suddetto ;

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Gianmauro Novaresi

Sesto San Giovanni 09.11.2010

Responsabile del procedimento:
Pratica trattata da:

Ing. Gianmauro Novaresi
Stefano Lucarini

AVVOCATO GIOVANNI MARIOTTI
20122 MILANO - LARGO SCHUSTER, 1
TEL. 02.8059847 - 02.8692624
FAX 02.86993170 - E-mail mlegale@tin.it



Milano, 20 settembre 2010

Egr. Sig.
SINDACO
del Comune di
20099 SESTO SAN GIOVANNI

Alla c.a. del Dott. Piamonte e dell'Avv. Festucci - Fax n. 02/2496506
Alla c.a. dell'Ing. Novaresi e del Geom. Lucarini - Fax n. 02/2496419

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
di G.C. n. 387 del 19/10/10
VICE Il Sindaco Il Vice Segretario Generale

Handwritten notes and signatures in the top right margin.

E p.c.: Egr. Ing.
GIUSEPPE R. DI MARTINO
P.zza Donegani n. 8
20133 MILANO
Fax n. 02/70600100

URGENTE

OGGETTO: Com. di Sesto San Giovanni/SI.GE.CO S.a.s. di Giuseppe Silvestro & C.
(Trib. di Monza - R.G. n. 3119/08 - Dott.ssa Sommariva)

Vi specifico qui di seguito la specificazione sulla base della CTU del contenuto della proposta transattiva inviata con riservata personale dal legale di SIGECO:

"Al fine di produrre una proposta transattiva quanto più possibile articolata, si è fatto riferimento sia alle risultanze della Consulenza Tecnica di Ufficio depositata in data 30 settembre 2009 sia, per quanto non preso in esame da detto documento, al Processo Verbale n. 21 predisposto dalla Stazione Appaltante in data 7 maggio 2009 e firmato dall'Impresa con riserva.

Per semplicità di analisi si seguirà la stessa numerazione di cui al citato Processo Verbale n. 21

1. Importo residuo per lavori

Innanzitutto si rileva che il Processo Verbale n. 21 indica in € 1.220.120,44 l'importo netto dei lavori (sez. C.03).

Detto importo è già comprensivo delle somme indicate in sez. C.04 (€ 83.242,58) cosicché, detratte le somme già liquidate all'Impresa in corso d'opera, resta un credito

Handwritten notes and stamps in the right margin, including 'AU-3' and '798980'.

Handwritten mark 'b' in the bottom right corner.

dell'Impresa pari ad **€ 6.100,60** (sez. C.03)

In sez. C.05 e sez. C.06, il Collaudatore riconosce che all'Impresa sono dovute le ulteriori somme di € 13.453,32 (TABELLA 02 e 02a) e di € 32.205,87 (TABELLA 03) cosicché il credito spettante all'Impresa ammonta ad **Euro 51.759,19** così costituito:

- somma a saldo (sez. C.03)	€	6.100,60	+
- ulteriori somme per lavori eseguiti (sez. C.05)	€	13.453,32	+
(sez. C.06)	€	32.205,87	=
	€	51.759,19	

Poiché non sussistono contestazioni in ordine a detti conteggi, la somma di **Euro 51.759,19** va integralmente liquidata all'impresa.

2. Riserve dell'Impresa

Come ben noto, le riserve sono state, tutte, oggetto anche della Consulenza Tecnica di Ufficio a cui, in sede transattiva, si ritiene opportuno riferirsi integralmente.

A fronte di € 879.389,93 chieste da SIGECO (riserve il CTU ha valutato in **Euro 118.583,37** l'importo riconoscibile all'Impresa. Detto importo risulta così ottenuto:

riserva n. 3:	€	6.100,82	+
riserva n. 4:	€	17.048,78	+
riserva n. 5:	€	21.720,89	+
riserva n. 6:	€	24.865,78	+
riserva n. 7:	€	48.847,10	=
	€	118.583,37	

Si ritiene condivisibile quanto elaborato dal CTU sulla disamina delle riserve e, di conseguenza l'importo di **Euro 118.583,37** va dunque integralmente liquidato all'Impresa.

Su tale somma l'impresa ha accolto in sede transattiva la proposta dell'Amministrazione comunale di non conteggiare gli interessi.

3. Carenze e difetti dei lavori

Sempre seguendo lo schema elaborato dal Collaudatore, si precisa quanto segue:

3.1 Rimozione vetrate/serramenti piano seminterrato (TAB. 09 + CTU)

Il CTU (si veda punto C.2 della Consulenza – pag. 26) ha dedotto che " *I serramenti posati dall'Impresa corrispondono a quelli di progetto* " ne consegue che in sede transattiva questa detrazione ipotizzata dal Collaudatore ma non condivisa dal CTU non è applicabile.

3.2 Formazione in opera di apparecchi di appoggio (TAB. 09 + CTU)

Anche questa carenza è stata oggetto di Consulenza Tecnica. Il CTU (si veda punto C.3 della Consulenza – pag. 26) ha ritenuto idonea, così come il Direttore dei Lavori, la soluzione adottata dall'Impresa.

in questo caso, ne consegue che la detrazione ipotizzata dal Collaudatore non è applicabile

3.3 Ripristino della nuova pavimentazione – piano rialzato (TAB. 09 + CTU)

l'Impresa in sede transattiva accetta, in detrazione, l'importo di **Euro 662,80** valutato dal CTU (si veda Consulenza Tecnica – A.5 – pag. 28) pur non condividendo né le argomentazioni di quest'ultimo.

3.4 Formazione di un idoneo attraversamento impermeabile dei tubi degli impianti elettrici e meccanici del solaio (TAB. 09)

Il presunto vizio non è stato esaminato dal CTU in sede di causa Per questo motivo, in sede transattiva l'impresa non ha ritenuto di applicare detta decurtazione .

3.5 Formazione di un voltino REI su porta interna piano seminterrato e di n. 3 porte interne su piano seminterrato. (TAB. 09 + CTU)

Il lamentato vizio è stato preso in esame anche dal CTU (si veda Consulenza Tecnica – A.4 – pag. 28) che ha riconosciuto la responsabilità dell'Impresa.

L'impresa accetta la decurtazione operata dal C.T.U., per un importo di € **2.175,20**

3.6 Sistemazione della controparete in cartongesso lungo il perimetro al piano seminterrato.(TAB. 09)

Il presunto vizio non è stato esaminato dal CTU .
Per questo motivo, il presunto vizio non è applicabile .

3.7 Errata dimensione scala lato EST (TAB. 12 + CTU)

La presunta carenza è stata oggetto anche di Consulenza Tecnica. Il CTU (si veda punto C.1 della Consulenza – pag. 25) ha dedotto che "*Non si può imputare all'Impresa l'errata dimensione della scala*"

Ne consegue che la detrazione ipotizzata dal Collaudatore non è applicabile

3.8 Scossaline in lamiera delle UTA (D.03 -21 + CTU)

Il CTU ha riconosciuto che esiste un vizio (Consulenza Tecnica – pag. 22).

L'Impresa, pertanto, accetta la detrazione per € **352,00**.

3.9 Canalizzazioni di mandata e ripresa aria in copertura (D.03 – 15 + CTU)

Il CTU ha riconosciuto che esiste un vizio (Consulenza Tecnica – pag. 22).

L'Impresa, pertanto, accetta la detrazione per € **715,60**.

3.10 Porta sicurezza lato nord (CTU)

Il CTU ha riconosciuto che esiste un vizio (Consulenza Tecnica – pag. 22).

L'Impresa accetta la detrazione operata, per € **200,00**.

3.11 Porta sicurezza lato ovest (D.03 – 13 + CTU)

Il CTU ha riconosciuto che esiste un vizio (Consulenza Tecnica – pag. 22).

L'Impresa accetta la detrazione operata, per € **105,30**

3.12 Finiture tubazioni in centrale termica (D.03 – 23 + CTU)

Il CTU ha riconosciuto che esiste un vizio (Consulenza Tecnica – pag. 23) ed ha valutato **Euro 214,40** la detrazione applicabile all'Impresa

L'Impresa accetta la detrazione.

3.13 Impianto antintrusione (D.03 – 24 + CTU) ed Impianto rilevazione incendi (D.03 – 25 + CTU).

L'Impresa, pur non condividendo le argomentazioni del CTU, per larga parte basate sulle dichiarazioni di Collaudatore, è disponibile, ai fini transattivi, ad accettare la detrazione di € 598,96 (Consulenza Tecnica – pag. 28) ed € 588,96 (Consulenza Tecnica – pag. 28) rispettivamente.

La detrazione totale ammonta perciò ad **Euro 1.187,92**

3.14 Infiltrazione acqua in copertura (D.03 – 11 + CTU)

il CTU ha valutato una detrazione di **€ 250,00** (Consulenza Tecnica – B.1 - pag. 29).

L'impresa non accetta la detrazione.

3.15 Ristagno acqua (CTU)

il CTU ha valutato una detrazione **di € 2.000,00** (Consulenza Tecnica – B.2 - pag. 30).

L'impresa non accetta la detrazione.

4. Lavori rimediali eseguiti dalla Stazione Appaltante (TABELLA 10)

L'impresa non condividendo queste voci in quanto non esaminate dal CTU respinge l'addebito prospettato dal collaudatore.

5. Lavori non eseguiti dall'appaltatore o solo eseguiti in parte (TABELLA 11)

L'impresa non condividendo queste voci in quanto non esaminate dal CTU respinge l'addebito prospettato dal collaudatore.

6. Minore valore dei lavori (TABELLA 12)

Il CTU ha riconosciuto che esiste un vizio nell'impianto di ventilazione ed ha valutato **Euro 28.200,00** la detrazione applicabile all'Impresa.

L'impresa, accetta, ai fini transattivi, la decurtazione.

In conclusione, l'Impresa, propone, le detrazioni operate dal C.T.U., per il complessivo importo di **€ 33.813,22.**

L'importo finale delle contrapposte ragioni di debito credito ammonta ad € (170342,56 - 33.813,22=) **136.529,94** (a favore di SIGECO), l'impresa proponeva, in via transattiva che la causa fosse definita con il pagamento della somma onnicomprensiva di € **135.000,00**, oltre I.V.A. (se dovuta) escludendo maggiorazioni relative agli interessi moratori e, per talune voci riconosciute dal C.T.U., e della rivalutazione.

L'impresa, in ragione del pagamento della somma di € 135.0000, essendo già poste in detrazione le somme relative a vizi e difetti riscontrati dal C.T.U. e/o lamentati dal Comune non eseguirà alcuna ulteriore lavorazione, per eliminare detti vizi.

L'impresa, dal canto suo, rinunzia a qualsiasi altro tipo di pretesa, riferita all'appalto per i lavori di ristrutturazione del MA.GE ex Falck Concordia sud da destinare ad

antenna del museo dell'industria e del lavoro e polo di produzioni multimediali.
Inoltre l'Impresa, prima della sottoscrizione della transazione, si impegna a fornire nuovamente alla Stazione Appaltante o ad adeguare secondo la nuova normativa nel frattempo entrata in vigore, tutta la documentazione per la pratica di competenza dei Vigili del Fuoco.

La somma dovrà essere corrisposta entro 60 giorni dalla sottoscrizione della transazione, fermo restando che il pagamento sarà comunque subordinato all'esito positivo delle verifiche sulla regolarità contributiva quale obbligo di legge in capo alla P.A.

Le spese saranno integralmente compensate. Per questo, le spese del CTU dovranno essere versate al 50% da ciascuna delle parti (anche se questo è implicito nella compensazione delle spese).

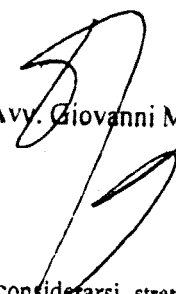
La presente proposta transattiva è da intendersi valida per 30 giorni dalla data del suo ricevimento da parte del COMUNE".

Ciò posto, resto in attesa di conoscere le determinazioni del Comune."

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ribadite le mie osservazioni espresse nella mia del 22.07 u.s. ed attendo vostro riscontro in merito.

Naturalmente alla prossima udienza, pendendo trattative, provvederò a chiedere al Giudice un altro breve rinvio.

Con i migliori saluti.


(Avv. Giovanni Mariotti)

PS/L

AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. n. 196/03

Le informazioni contenute in questo messaggio e negli allegati, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora ricevete questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia tramite fax e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D.Lgs. n. 196/03 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse.